

VICARIATO DI ROMA

Il Segretario Generale

Prot. N. 312/2018/GEN

Roma, 21 febbraio 2018

Caro confratello,

su indicazione del Vicario mi premuro di trasmetterti alcune indicazioni relative alle iniziative artistiche e culturali nelle Chiese, monasteri e conventi della città di Roma.

Per le iniziative artistiche di ogni genere (lettura di testi, presentazione di libri, installazioni, mostre ed esposizioni temporanee, spettacoli musicali, teatro, danza e proiezioni cinematografiche) che potrebbero essere ospitate nei locali pastorali di una Chiesa - ad esclusione dell'aula liturgica che in nessun modo potrà essere adibita a tali scopi - il parroco o rettore farà pervenire una richiesta con un dettagliato progetto culturale all'Ufficio liturgico del Vicariato di Roma che rilascerà il Nulla Osta, dopo aver acquisito il parere positivo degli organi competenti.

Il parroco o rettore dovrà inoltrare analoga richiesta di Nulla Osta per l'esecuzione di concerti di musica sacra in Chiese, oratori, monasteri compilando il modulo disponibile sul sito dell'ufficio liturgico, corredato dalla scaletta dei brani e garantendo la finalità pastorale e l'ingresso libero e gratuito all'evento. Le richieste vanno indirizzate 60 giorni prima del concerto a progettiartistici@vicariatusurbis.org.

Circa le richieste finalizzate alla riproduzione e all'utilizzo di immagini, (riprese fotografiche, televisive, cinematografiche comprese le registrazioni audio) rivolte ad una chiesa, oratorio, monastero, è necessario che l'emittente, la testata giornalistica o la casa di produzione contatti l'Ufficio comunicazioni sociali del Vicariato di Roma (stampa@vicariatusurbis.org) che evaderà la richiesta dopo aver valutato il progetto editoriale e/o il testo della sceneggiatura.

Nella speranza di aver offerto un quadro di riferimento più esplicito e così aiutare il tuo ministero, con l'occasione ti invio i migliori saluti e la mia benedizione

✠ Gianrico Ruzza
Segretario Generale



VICARIATO DI ROMA

Al Segretario Generale

Prot. N. 329/2018/GEN

Roma, 26 febbraio 2018

Caro Confratello,

ad integrazione della comunicazione del 21 febbraio u.s. N. 312/2018/GEN, ritengo importante definire alcuni passaggi non secondari, onde favorire una migliore comprensione della *ratio* e delle implicazioni pastorali del testo. Questa precisazione è stata anche sollecitata da alcuni confratelli, attivamente impegnati nella cura pastorale, per cui mi è sembrato importante accedere al loro desiderio di chiarimenti.

La comunicazione, innanzitutto, non intende normare organicamente *ex novo* una materia complessa, qual è quella dell'utilizzo degli spazi, sacri e non sacri, occupati a diverso titolo da soggetti pubblici ecclesiali (Parrocchie, Rettorie, ecc.). A tal fine, evidenzio che a breve verrà pubblicato uno specifico decreto del Vicario Generale in materia di utilizzo delle aule liturgiche e degli spazi sacri di pertinenza dei suddetti enti ecclesiastici, trattandosi di una sfera delicata e più precisamente delimitata, di grande rilievo pubblico, soprattutto nelle circostanze attuali.

Nella predetta comunicazione, per altro verso, si fa riferimento solo in senso generico all'eventuale utilizzo improprio dell'*aula liturgica*, nella consapevolezza, appunto, dell'importanza di emanare tale normativa più precisa e dettagliata, ma anche più settoriale, che sarà disponibile a breve.


Invece, per quanto riguarda le *iniziative artistiche di ogni genere*, dettagliate nella comunicazione di cui sopra, si fa un generico riferimento al fatto che di solito sono ospitate nei *locali pastorali*. Sono consapevole del fatto che in questa locuzione generica possono essere ricomprese le fattispecie più diverse. A tale proposito, intendo meglio precisare – sempre nello spirito di una fraterna collaborazione e del rispetto dell'attività ordinaria di questi soggetti ecclesiali – che cosa si debba intendere, laddove si prevede che il *dettagliato progetto* dell'iniziativa culturale che avviene in questi *locali pastorali* vada presentato all'Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma per il rilascio del Nulla Osta. Orbene, questa procedura, indubbiamente più complessa, deve essere attivata solo qualora il Responsabile della cura pastorale ravveda delle possibili criticità (di qualunque genere) nell'iniziativa stessa. Il senso dell'indicazione è quello non di onerare l'esercizio della cura pastorale, quanto, piuttosto, di meglio sostenere la responsabilità e il discernimento del sacerdote, offrendogli ulteriori istanze di verifica in tutte quelle situazioni in cui insorgano perplessità sull'opportunità di accogliere ed ospitare l'iniziativa, per una qualunque fondata ragione. L'intervento degli Uffici del Vicariato, in questo caso, rappresenta un supporto prezioso a chi si ritrova ad assumersi il peso di una decisione, in spirito di piena collaborazione per il bene del popolo di Dio.

Sono certo che siamo tutti consapevoli dell'estrema difficoltà di operare valutazioni complesse, soprattutto in una situazione socio-culturale come la nostra.

È evidente che l'ordinaria attività di programmazione di eventi e di iniziative culturali già consolidata nella prassi delle Parrocchie e negli enti ecclesiali di maggior rilevanza della Diocesi può continuare ad essere gestita con l'ordinaria attenzione e sensibilità da parte dei Pastori.

Con l'occasione rinnovo il mio saluto e la mia benedizione

✠ Gianrico RUZZA



ANGELO DE DONATIS

ARCIVESCOVO TITOLARE DI MOTTOLA
VICARIO GENERALE DI SUA SANTITÀ
PER LA DIOCESI DI ROMA

L'organizzazione di un sempre più elevato numero di eventi, che l'attività pastorale ordinaria e straordinaria delle comunità ecclesiali della Diocesi di Roma attualmente comporta, impone di disciplinare l'utilizzo degli spazi sacri e in particolare delle aule di culto, in particolare quelli delle parrocchie e delle rettorie. Come è noto, di norma, ogni utilizzo di questi ambienti diverso dall'abituale uso pastorale (liturgico, catechetico, ecc.) deve ritenersi proibito, in conformità alla normativa e alle consuetudini vigenti.

Speciale attenzione tuttavia meritano, tra le attività di per sé non strettamente pastorali, i concerti - in specie di musica sacra e di musica liturgica - eseguiti nelle chiese storiche di Roma: una consuetudine che, divenuta sempre più frequente, rende indispensabile disciplinare questa attività in modo più compiuto e organico, anche nel rispetto di limitazioni poste da precise indicazioni che la Chiesa ha emanato nel corso degli anni. Vanno attentamente considerate, infatti, condizioni di oggettiva delicatezza della materia, connesse al fatto che i concerti - i quali rivestono una valenza in sé culturale - si tengono per lo più appunto nell'aula liturgica e che le modalità di svolgimento dei medesimi vanno temperate con le esigenze della cura pastorale. Si veda in specie, a tal fine, quanto determinato p. es. dalla Costituzione sulla Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium* (cf. soprattutto nn. 112-121), dall'Istruzione *Musicam Sacram* del 5 marzo 1967, dall'Istruzione *Liturgicae instaurationes* del 5 settembre 1970; nonché dal Codice di Diritto Canonico - in particolare dai cann. 1210 e 1213 - e dall'Istruzione della Congregazione per il Culto Divino del 5 novembre 1987. Anche la Conferenza Episcopale Italiana si è pronunciata su questo tema, in particolare con la "Nota orientativa dell'Ufficio Liturgico Nazionale" del 6 febbraio 1989 (*I concerti nelle chiese. Principi e norme*).

L'opportunità di valorizzare anche sotto il profilo pastorale tali concerti, nel rispetto della sacralità dell'edificio di culto (cf. can 1210 C.I.C.), ammette un uso occasionale di alcune chiese ed oratori della Diocesi *per modum actus*, purché tali manifestazioni non vadano mai a detrimento della santità e del decoro del luogo.

Per questa ragione, nel confermare la necessità che i concerti siano previamente autorizzati, dispongo che d'ora in poi tutti uffici di Curia competenti agiscano sotto il coordinamento del Direttore dell'Ufficio liturgico, mio Delegato per l'esame delle domande e per l'intera procedura, fino al rilascio del prescritto nulla-osta dell'Ordinario, previa puntuale valutazione dei programmi e delle modalità di svolgimento dei concerti.

Per elaborare tale giudizio, il Delegato potrà avvalersi volta per volta dell'ausilio di persone esperte nelle scienze musicali. Sarà sua cura aiutare i Pastori (parroci, rettori, ecc.) a garantire che ogni edificio sacro ed in particolare le aule di culto non siano mai ridotti, in occasione di rappresentazioni di carattere prettamente culturale e specificamente musicale, a semplice luogo polifunzionale di incontro aperto al pubblico, ma conservino piuttosto la caratterizzazione di spazio riservato all'esercizio dell'attività pastorale.

Ogni responsabile della cura pastorale (Parroco, rettore, ecc.) collaborerà col Delegato, attivando altresì le procedure necessarie per garantire che l'esecuzione di musica sacra e liturgica sia rispettosa delle disposizioni vigenti. Al fine di integrare e precisare quanto già previsto, determino quanto segue:

1- I concerti in chiesa, per i quali si deve sempre garantire la congruità del repertorio proposto con il carattere sacro del luogo, possono essere inseriti nella programmazione ordinaria delle attività di una comunità ecclesiale, con finalità pastorali particolari, ad esempio:

- per arricchire le principali feste liturgiche;
- per accentuare il carattere particolare dei diversi tempi liturgici;
- per favorire nelle chiese momenti di meditazione e di contemplazione della bellezza;
- per mantenere vivi i capolavori della musica sacra e della musica liturgica;
- per aiutare non solo i fedeli ma anche i visitatori e i turisti a comprendere meglio il carattere sacro del luogo.

2. Va tenuto presente che il concerto in chiesa, in base alla normativa vigente, costituisce attività di religione o di culto (ai sensi dell'art. 16, lett. *a*, della legge n. 222 del 20 maggio 1985) quando ricorrono tutti i seguenti elementi: *a*) organizzazione da parte di un ente ecclesiastico (Diocesi, parrocchia, rettoria, confraternita canonicamente eretta, ecc.); *b*) esecuzione almeno per la maggior parte di brani di musica sacra, con eventuali integrazioni compatibili; *c*) libertà di accesso all'aula di culto e gratuità. Venendo a mancare uno di questi tre elementi, il concerto rappresenta un'attività diversa da quella di religione o di culto (p.es. prettamente culturale: cf. art. 16, lett. *b*, della legge 222/85). In quest'ultimo caso, non può essere eseguito in chiesa. In qualunque caso, l'Ente responsabile dell'organizzazione del concerto dovrà previamente garantire per iscritto la sussistenza dei requisiti e assumersi altresì la responsabilità civile (p. es. per i danni eventuali), le spese vive, l'onere del riordino e ripristino degli ambienti.

3. Per quanto possibile, il concerto sia presentato al pubblico - ed eventualmente accompagnato durante l'esecuzione dei brani - con un commento non soltanto di ordine artistico o storico, ma che favorisca una migliore comprensione e partecipazione interiore dei fruitori.

4. L'accesso alla chiesa durante l'esecuzione del concerto, salvi i predetti principi della libertà e della gratuità (cf. n. 2), dovrà essere disciplinato a cura dell'Ente organizzante, di modo che il numero di presenti non superi mai la reale capacità dell'edificio, anche in osservanza delle norme di sicurezza.

5. Gli orchestrali e tutti i partecipanti all'esecuzione dovranno avere un abbigliamento ed un comportamento convenienti al carattere sacro dell'edificio.

6. Per quanto possibile, musicisti e cantori si asterranno dall'occupare il presbiterio. Il SS.mo Sacramento, se presente nell'aula di culto, sarà temporaneamente conservato altrove, in un oratorio o cappella adiacente o in altro luogo sicuro e decoroso (cf. can. 938 §4 C.I.C.).

7. Il delegato dell'Ordinario potrà, in singoli casi e quando la situazione lo richieda, determinare - limitatamente ad un preciso evento - specifici oneri o adempimenti o cautele ulteriori a carico dell'Ente promotore del concerto, nel rispetto dei criteri sopra enunciati.

Dato in Roma, dalla sede del Palazzo Apostolico Lateranense, il giorno 9 marzo A. D. 2018

Prot. n. 314/18

+ Angelo De Bonis

